



# **COMUNE DI VIDOR**

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

**TITOLO I**  
**OGGETTO E FINALITA'**

Art. 1

1. Il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, con il presente Regolamento determina le modalità stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni e Comitati, in relazione a quanto previsto dall'art 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo trasparenza all'azione amministrativa e assicurando il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche previste.

2. Il rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'Art.1 deve risultare dai singoli provvedimenti, con l'esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 2

1. Il Comune assicura la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di Partecipazione di cui all'art. 56 dello Statuto Comunale, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne facciano richiesta disponendone la pubblicazione e la diffusione ai soggetti interessati.

2. Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 412 del 30.12.1991 è istituito l'Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica, aggiornato annualmente entro il 30 aprile di ogni anno. Tale atto è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15, in seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale.

3. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal Regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990 n 142, dagli artt. 22 e 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal vigente Regolamento Comunale in materia.

**TITOLO II**  
**PROCEDURE**

Art. 3

1. Associazioni, Enti, Comitati e Gruppi richiedenti contributi annuali presentano le loro domande motivate indirizzate al Sindaco, entro il 30 settembre di ogni anno, per l'erogazione del contributo nell'anno successivo.

2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare nel corso dell'anno, il piano delle scadenze al fine di adeguarlo alle esigenze della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità, alle quali l'intervento richiesto è destinato.

4. Eventuale deroga al termine indicato al primo comma potrà essere disposta dalla Giunta qualora accerti che circostanze eccezionali abbiano impedito al richiedente di inoltrare la richiesta entro i termini.

#### Art. 4

1. Le istanze pervengono al responsabile dell'ufficio competente, che provvede per l'istruttoria.

Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti per l'accoglimento della domanda;

b) può disporre d'ufficio gli accertamenti ritenuti del caso e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento della istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni, ordinare esibizioni documentali.

c) può chiedere l'intervento nel procedimento di altri uffici e servizi comunali, per quanto di loro specifica competenza.

2. Le istanze istruite sono proposte all'approvazione della Giunta Comunale, la quale, tenuto conto delle condizioni generali di concessione, come dai successivi articoli, della risultanza dell'istruttoria, delle risorse disponibili in bilancio, delibera l'erogazione e l'importo dei contributi. La Giunta Comunale stabilisce inoltre le iniziative e i soggetti esclusi.

3. Ad avvenuta esecutività dell'atto deliberato dall'organo competente, viene comunicato ai soggetti interessati l'accoglimento o l'esclusione dell'istanza presentata.

### **TITOLO III** ***SETTORI D'INTERVENTO E SOGGETTI AMMESSI***

#### Art. 5

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici, Associazioni, Comitati e Gruppi nei limiti delle risorse di cui dispone nei settori di intervento non previsti dai regolamenti comunali vigenti nelle specifiche materie.

#### Art. 6

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

a) Organismi di Partecipazione previsti dallo Statuto comunale,

b) Enti privati, Associazioni, Gruppi, Fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;

c) Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

d) Associazioni non riconosciute e Comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta in favore di Enti pubblici e privati, Associazioni e Comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

#### **TITOLO IV** **CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

##### Art. 7

1. Gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che chiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale in relazione ai benefici che dalla stesso derivano alla Comunità locale, presentano l'istanza di concessione corredata da documentazione attestante lo stato giuridico. Per la prima richiesta di contributo, l'istanza dovrà essere anche corredata dalla copia del bilancio di previsione, dal programma di attività, nonché dello statuto o atto costitutivo (se in possesso). Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale il soggetto ha fruito del contributo, oltre al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune. In ogni caso il soggetto fruitore di un contributo comunale deve presentare l'anno successivo il rendiconto della gestione.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene data particolare considerazione agli Enti pubblici e privati ed alle Associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni o di quei beni artistici, storici, culturali, per i quali Il Comune ne assicurerà la conservazione e valorizzazione.

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al precedente comma avviene secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale al momento dell'approvazione dell'intervento.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e/o dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

##### Art. 8

1. Per gli Enti pubblici e privati, le Associazioni Comitati e Gruppi che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e dal preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere, nonché le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.

2. La concessione dei contributi finanziari di cui al precedente comma, avviene secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, al momento dell'approvazione della proposta di deliberazione relativa all'intervento. L'erogazione avverrà entro 30 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese per manifestazioni ed iniziative organizzate dai soggetti di cui al precedente comma 1.

#### Art. 9

1. Il patrocinio comunale per manifestazioni, iniziative e progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

2. Il Comune può contribuire alle spese per la pubblicità e/o i premi, ovvero offrire agli organizzatori delle manifestazioni in questione benefici sotto forma di concessione in uso gratuito di impianti comunali e servizi.

#### Art. 10

1. Gli Enti e le Associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività, contributi o patrocini per la realizzazione di manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi pubblicitari attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse sono realizzate con il concorso del Comune.

### **TITOLO V°** ***NORME FINALI E TRANSITORIE***

1. Per l'anno 2003 l'Amministrazione Comunale, tenuto conto della fase di prima applicazione potrà erogare i contributi economici anche in deroga al presente regolamento.